



IL DIRETTORE

- VISTA** la legge del 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il DPR 8 luglio 2005 n. 212;
- VISTO** l'art. 15 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60, "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** l'art. 5 del Decreto Ministeriale del 11 maggio 2018, n. 382 "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale";
- VISTA** l'approvazione del Regolamento dei Corsi per "Giovani talenti" nella seduta del Consiglio Accademico del 14 gennaio 2022;
- VISTA** l'approvazione del Regolamento dei Corsi per "Giovani talenti" nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 4 aprile 2022, prot. 2182/2022 di emanazione del Regolamento dei Corsi per "Giovani talenti";
- VISTA** l'integrazione dell'art. 4, comma 1, del Regolamento dei Corsi per "Giovani talenti" nella seduta del Consiglio Accademico del 21 aprile 2023;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 1° settembre 2023, prot 4834/2023 di integrazione dell'art. 4 comma 1 del Regolamento dei Corsi per "Giovani Talenti ed emanazione del Regolamento con testo integrato;
- VISTA** la delibera n. 14 a.a 2023/2024 del 23/05/2024 del Consiglio Accademico di approvazione delle modifiche e delle sostituzioni al Regolamento dei Corsi per "Giovani Talenti";
- RITENUTO** di dover emanare il Regolamento dei Corsi per "Giovani Talenti";

DECRETA

L'emanazione, nel testo allegato, del Regolamento dei Corsi per "Giovani Talenti". Esso sostituisce quello emanato con Decreto Direttoriale Prot. n. 4834/2023 del 1° settembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato all'albo del sito del Conservatorio.

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Pucciarmati

REGOLAMENTO DEI CORSI PER "GIOVANI TALENTI"

approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 gennaio 2022
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 febbraio 2022
emanato dal Direttore il 4 aprile 2022
modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 aprile 2023
emanato dal Direttore il 1° settembre 2023
modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 23 maggio 2024
emanato dal Direttore il 29 maggio 2024



CHERUBINI CONSERVATORIO DI MUSICA FIRENZE

2024

INDICE

REGOLAMENTO DEI CORSI PER “GIOVANI TALENTI”	3
Art. 1 - Denominazione e finalità dei Corsi	3
Art. 2 - Durata dei Corsi e articolazione didattica.....	3
Art. 3 - Frequenza dei Corsi	3
Art. 4 - Requisiti per l’ammissione ai Corsi	3
Art. 5 - Modalità per il riconoscimento delle attività formative svolte	4
Art. 6 - Conclusione dei Corsi	4
Art. 7 - Norme finali	4

REGOLAMENTO DEI CORSI PER “GIOVANI TALENTI”

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ DEI CORSI

1. Il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze istituisce il percorso formativo rivolto ai “giovani talenti” finalizzato a valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado che, pur non ancora in possesso del titolo di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n. 212 del 2005 (diploma di scuola secondaria superiore) necessario per l’accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, adeguate qualità musicali ed acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello.

ART. 2 - DURATA DEI CORSI E ARTICOLAZIONE DIDATTICA

1. I corsi di studio non potranno essere frequentati da studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
2. La durata effettiva dei corsi di studio è variabile e prevede una frequenza su un numero di anni maggiore rispetto a quanto previsto per i corsi di studio di primo livello (tre anni), ma comunque non superiore al doppio della durata normale del corso scelto (sei anni).
3. Gli insegnamenti impartiti nei corsi per “giovani talenti” sono uguali per denominazione e contenuti a quelli previsti per i corsi di studio di primo livello.

ART. 3 - FREQUENZA DEI CORSI

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Lo studente dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all’80% delle ore di lezione previste per la medesima.
2. Il docente della disciplina caratterizzante di indirizzo del corso di studio potrà distribuire il numero delle ore individuali di lezione previste annualmente nella misura del 50% nell’anno accademico successivo.
3. È possibile anticipare o posticipare l’inizio della frequenza di singole discipline, compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto e salvo motivato parere negativo del Dipartimento di riferimento.
4. Il Conservatorio organizzerà i corsi in modo da consentire la contemporanea frequenza della scuola secondaria superiore.
5. Per ogni annualità lo studente dovrà acquisire almeno 6 CFA. In caso contrario lo studente decadrà dagli studi.

ART. 4 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI

1. Ai corsi per “giovani talenti” potranno accedere studenti che abbiano compiuto o compiano i 15 anni di età (17 anni per il corso di Canto) e che non abbiano superato i 21 anni entro il 31 dicembre dell’anno accademico per il quale si chiede l’ammissione
2. Ai corsi per “giovani talenti” si accede previo esame di ammissione, secondo i programmi previsti per l’ammissione ai corsi di I livello (Triennio).
3. Per sostenere l’esame di ammissione è previsto il pagamento del contributo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina annualmente l’ammontare dei contributi per l’iscrizione ai corsi di cui all’art.1, comma 1 e le condizioni per gli eventuali esoneri.

ART. 5 - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE

1. Le attività formative svolte dallo studente vengono certificate con le stesse modalità stabilite per i Corsi accademici di I livello.

ART. 6 - CONCLUSIONE DEI CORSI

1. Il percorso formativo per “giovani talenti” si intende concluso al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore (maturità).
2. Lo studente, acquisito il titolo di studio di scuola secondaria superiore (maturità), conclude il percorso formativo “giovani talenti” e potrà proseguire gli studi iscrivendosi al Corso accademico di primo livello. I crediti conseguiti nel percorso formativo per “giovani talenti” sono riconosciuti nel Corso accademico di primo livello. L'annualità di iscrizione al corso di primo livello è determinata dalle annualità conseguite nella disciplina caratterizzante di indirizzo del corso di studio.

ART. 7 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ai regolamenti del Conservatorio e, in particolare, al Regolamento didattico del Conservatorio.